

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CXL.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1962**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
PITZALIS; BERTÈ ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili. ( <i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (3054-2910-C).	1839
PRESIDENTE . . . . .	1839, 1840
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1839
PITZALIS . . . . .	1840
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1841

**La seduta comincia alle 17,10.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Bertè ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili (3054-2910-C).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Bertè, Cerreti

Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua, Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta si iniziò la discussione sulla modifica apportata dalla competente Commissione del Senato (la quale ha inteso specificare che il personale direttivo delle scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero deve essere « fornito di laurea »). Ci si fermò, a un certo punto, a seguito della considerazione che, il personale direttivo a cui ci si riferisce è piuttosto, invece che di laurea, fornito di diploma di istituto superiore di magistero, rilasciato in un'epoca in cui detto istituto non era ancora considerato facoltà.

Si pregò, quindi, il Sottosegretario di voler dare alla Commissione qualche notizia più precisa in merito all'eventuale equipollenza del diploma di magistero di cui trattasi con la laurea.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo comunicare che, con legge 10 novembre 1954, n. 1119, il diploma di istituto superiore di Magistero fu ritenuto valido per l'ammissione ai concorsi per preside.

Di conseguenza, ritengo non vi siano difficoltà ad accettare, come presidi di istituti tecnici femminili, elementi dirigenti le scuole professionali di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, sempre che gli stessi siano in possesso di laurea o di diploma di istituto superiore di magistero.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1962

Quanto all'opportunità di emendare l'articolo, lascio alla Commissione di giudicare.

Non so se possa essere sufficiente una dichiarazione a verbale, e quindi poi l'adesione di tutta la Commissione, nel senso di ritenere che l'espressione « fornito di laurea » debba intendersi come « fornito di titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi a preside ».

Altrimenti, bisognerebbe aggiungere alle parole « fornito di laurea » le parole « o di titolo equipollente valido per l'ammissione ai concorsi a preside ».

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione che qui è in gioco sia piuttosto importante. Potrebbero rimanere esclusi dall'inquadramento diversi degli attuali direttori.

PITZALIS. Le notizie che ho potuto rilevare, sono quelle cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario. Vorrei aggiungere che la legge richiamata fu estesa successivamente alle scuole tecniche e alle scuole secondarie di avviamento, mentre nel 1954 furono ammessi ai concorsi a preside ma esclusivamente a quelli per istituti magistrali, elementi in possesso del titolo rilasciato dalla facoltà di magistero.

Occorre rilevare che vinto il concorso per la presidenza di istituti magistrali, è possibile, *sic et simpliciter* il trasferimento al liceo classico o a quello scientifico.

Quindi oggi si verifica il caso, come mi è stato assicurato dagli uffici, di diplomate di istituti superiori di magistero le quali detengono la presidenza di licei classici o di licei scientifici.

Anch'io ritengo, come ha detto il Sottosegretario, che basterebbe una dichiarazione posta a verbale, in cui si dica che il diploma di magistero può essere valido. Ma noi, con questa legge, stiamo regolando una materia in via eccezionale, relativa all'inquadramento in ruolo di questo personale femminile. Per cui io credo che, in sede di registrazione del provvedimento di inquadramento potrebbero nascere delle confusioni, in quanto si potrebbe rilevare, fondatamente, che, quando noi parliamo di laurea, non intendiamo certo riferirci al diploma di istituto superiore di magistero; tanto è vero che, in casi analoghi, quando abbiamo voluto estendere il valore del diploma di magistero, abbiamo fatto una esplicita norma.

Pertanto, anche se purtroppo la legge dovrà subire un'ulteriore battuta di arresto, ritengo che sia opportuno modificare l'articolo 2, così da non far nascere dubbi di sorta.

PRESIDENTE. Quello che dice l'onorevole Pitzalis è esatto. Infatti il testo della

citata legge n. 1119 dice: « Gli insegnanti provvisti di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero possono anche partecipare ai concorsi di preside di scuola media e di Istituto magistrale ». Tale disposizione è stata poi, dalla legge 10 marzo 1955, n. 94, estesa ai concorsi per posti di direttore di scuola tecnica e di avviamento professionale di tipo commerciale.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in Istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli Istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire ».

La Commissione Istruzione del Senato lo ha così modificato:

« Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili e fornito di laurea alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire ».

In relazione a quanto precisato dall'onorevole Pitzalis, propongo di aggiungere alle parole « fornito di laurea » le altre « o diploma di Istituto superiore di magistero ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili e fornito di laurea o diploma di istituto superiore di magistero alla data

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1962

di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli successivi non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

PITZALIS; BERTÈ e altri: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (Nuovamente modificata dalla VI Com-

missione permanente del Senato) (3054-2910-C):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Baldelli, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, Di Benedetto, Di Luzio, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Malagugini, Marangone, Natta, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Romanato, Savio Emanuela, Scaglia, Sciorilli Borrelli e Seroni.

La seduta termina alle 17,35.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI